

Le contabilità semplificate 2017

Tutte le novità del nuovo regime di cassa

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Dal 1 gennaio 2017 grandi novità:

Cambia radicalmente il sistema di determinazione del reddito per i contribuenti minori (i semplificati)

Si passa dalla contabilità «per competenza» a quella «per cassa»

Con la Legge di Bilancio:

Cambiano le regole del TUIR (nuovo art 66)

Cambiano le regole dell'accertamento DPR 600/73 (nuovo art 18)

Cambia la determinazione della base Irap (nuovo art 5-bis D. Lgs. 446/97)

Chi è interessato dalle novità?

Sono interessati tutti i contribuenti che fino al 2016 sono stati in contabilità semplificata oppure quelli che intendono passare (non avendone più l'obbligo) dalla contabilità ordinaria a quella semplificata



A quali **imprese** si può applicare la contabilità semplificata?

Nessuna novità su questo fronte

Valgono i soliti limiti dell'art.18 DPR 600/73 per i volumi di ricavi delle ditte individuali e per le società di persone (ed e.n.c):

- 400.000 Euro se prestazione di servizi
- 700.000 Euro altri casi (es. commercio)

(vale il maggiore in caso di contemporaneo esercizio se i ricavi non sono distintamente indicati, altrimenti va verificato il limite dell'attività prevalente)

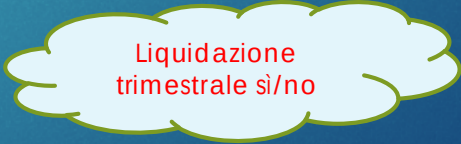
Per i professionisti non esistono limiti per la permanenza in semplificata

Quali ricavi considerare per il limite?

I **ricavi** sono individuati con riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR e pertanto vanno considerati, ad esempio:

- i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le assegnazioni dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare;
- la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- i contributi in c/esercizio a norma di legge.

Il riferimento è ai **ricavi realizzati in un anno intero (con ragguaglio in caso di inizio attività)** (fino al 2016 per competenza, dal 2017 per cassa, **NON RILEVA IL V.A. iva**) .

A white cloud-shaped callout box with a green outline, containing the text 'Liquidazione trimestrale sì/no' in red.

Liquidazione
trimestrale sì/no

Cosa cambia dal 1 gennaio nella determinazione del reddito?

La norma sostanziale è il nuovo art 66 Tuir che così recita:

1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio.... (omissis – invariato)

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto.... (omissis – invariato)

Non sono più previste le rimanenze!!!

Come si calcola il reddito per cassa? E' veramente solo di pura cassa?

I componenti positivi:

Cassa
pura

Ricavi art 85/Altri proventi art 89
INCASSATI

Dividendi e
interessi

Regole che
prescindono
dall'incasso

- autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore ex art. 57, TUIR
- redditi patrimonio ex art. 90, comma 1, TUIR (determinati con le regole fondiari)
- plusvalenze ex art. 86, TUIR
- sopravvenienze attive ex art. 88, TUIR

I componenti negativi:

Cassa
pura

Spese sostenute (PAGATE)

costi acquisto materie prime/merci, ~~spese per il personale dipendente, assimilato e lavoro autonomo, canoni di leasing / affitto / noleggio,~~ spese per energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche).

Secondo le
istruzioni
Telefisco 2017
Non per cassa
ma per
competenza!

Regole che
prescindono
dall'incasso

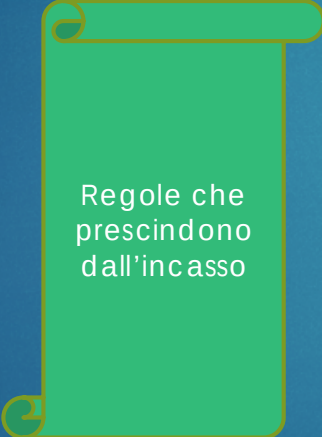
minusvalenze / sopravvenienze
passive ex art. 101, TUIR

Gli altri componenti negativi:

A green scroll icon with a rolled-up top and a small circular detail at the bottom left.

Cassa
pura

- 99, comma 1 e 3 (imposte e contrib. a ass. di categoria)
- Interessi di mora (ma era già così)

A green scroll icon with a rolled-up top and a small circular detail at the bottom left.

Regole che
prescindono
dall'incasso

- quote di ammortamento beni materiali (artt. 64, comma 2 e 102, TUIR) e beni immateriali (art. 103, TUIR)
- perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR)
- accantonamenti TFR (art. 105, TUIR)
- deduzioni forfetarie (intermediari / rappresentanti di commercio, esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera, autotrasportatori, distributori di carburante)

Secondo telefisco 2017 anche: Leasing e spese personale

Dal 1 gennaio 2017 non rilevano più ai fini della determinazione del reddito le rimanenze finali e le conseguenti esistenze iniziali. (salvo che nel momento di transizione dal precedente all'attuale regime)

Per il solo 2017 saranno ammesse in deduzione le esistenze iniziali

18. “il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

Ma oltre alla norma transitoria, la Legge di Bilancio 2017, contiene una norma, a regime, utile a capire il trattamento dei passaggi di regime, da e verso la semplificata per cassa:

19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Che succede per l'irap?

La soluzione sta nel nuovo comma 1-bis aggiunto all'art. 5-bis del D. Lgs. 446/97

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66».



Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Fin qui la parte sostanziale che disciplina la
determinazione della base imponibile

Ma quali sono i nuovi adempimenti cui dovremo
far fronte? Cosa cambia negli obblighi
procedimentali?

La risposta va cercata nell'articolo della disciplina
dell'accertamento che regola da sempre le
imprese minori: l'art 18 del D.P.R. 600/73

Il nuovo articolo 18 del DPR 600/73

Al **comma 1** le soglie di ricavi per rientrare nel regime (rimaste invariate)

Al **comma 2** istituisce, ai fini delle imposte dirette, **i Registri degli Incassi e dei Pagamenti**, con annotazioni cronologiche ed indicazione di importi, generalità dei clienti, estremi della fattura emessa e, in relazione agli acquisti, tutti i corrispondenti dati

A yellow thought bubble with a red outline and three small red circles at the bottom left, pointing towards the text 'altri componenti di reddito'.

Plusvalenze,
amm.ti,....

Al **comma 3** prevede che gli **altri componenti di reddito**, diversi da quelli del comma 2 vadano annotati, negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Il nuovo articolo 18 del DPR 600/73 (continua)

Al **comma 4** introduce un metodo alternativo (e più semplice): **I Registri Iva Integrati**

Invece dei registri di cui al comma 2, tutte le annotazioni avvengono nei soli registri Iva nei quali, a fine anno, vanno riportati i dettagli dei documenti (emessi e/o ricevuti) per i quali nell'anno di registrazione non è avvenuto l'incasso o il pagamento

Al **comma 5** istituisce, un metodo con **opzione almeno triennale, i soli Registri IVA con annotazione avente valenza di movimentazione finanziaria.**

Coloro che effettuano l'opzione annotano i soli documenti e le operazioni fuori iva, con la presunzione assoluta che la data di registrazione corrisponde alla data di incasso/pagamento

Semplificazione
estrema

Il nuovo articolo 18 del DPR 600/73 (continua)

Al **comma 6** si precisa che i produttori agricoli di cui all'art. 34 DPR 633/72 non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4

Al **comma 7** si precisa che il regime di contabilità semplificata si estende, di anno in anno, qualora non vengano superati i limiti del comma 1

Al **comma 8** è data la possibilità di optare per la contabilità ordinaria. L'opzione vale per l'esercizio in cui è applicata e, fino a revoca, per almeno i due esercizi successivi

Difetto di
coordinamento
con DPR 442/97

.....(omessi i commi successivi)...

Come orientarsi tra i vari sistemi ?

Restare in Semplificata o passare in Ordinaria?

(In alcuni casi, conviene passare sin dal 1 gennaio 2017 alla contabilità ordinaria
Si pensi alle immobiliari, per esempio, con beni merce in rimanenza, il cui passaggio alla contabilità ordinaria appare di semplice realizzazione e di indubbio vantaggio per la prosecuzione dell'imposizione di competenza; ma esistono altre casistiche da valutare con attenzione)



No, resto in semplificata e ... vado avanti



Sì, passo in ordinaria. Dal 1 gennaio istituisco il Libro Giornale



Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

Mi posso attrezzare, ai fini delle imposte dirette, in tre modi diversi, secondo quanto previsto dal nuovo art 18 del DPR 600/73:

- **Registri degli incassi e pagamenti (RIP)**
- **Registri Iva integrati (RII)**
- **Registri Iva con opzione comma 5 art 18. (RIc5)**

Quale sistema scegliere?

Non c'è il sistema perfetto che vada bene per tutti; il vestito va adattato al proprio corpo, ma basta prendere bene le misure e poi calza a pennello.....

il **primo (RIP)** è quello operativamente più complicato, generalmente da sconsigliare, in quanto presuppone il monitoraggio (durante l'anno) di tutti gli incassi e pagamenti delle fatture, esattamente come se si trattasse di contabilità ordinaria (anche se non è necessario distinguere tra cassa e banca e non vi sono, comunque, complicazioni di antiriciclaggio).

A chi consigliarlo quindi?

E' il sistema indicato **per chi ha optato (o intende farlo) per il sistema dell'Iva per cassa** (quello dell'art. 32 bis del DL 83/2012, per intenderci). In questo modo, con il medesimo impianto contabile, si realizzano i due obiettivi:

- si determinano le imposte dirette sulla differenza tra incassi e pagamenti;
- si versa l'Iva effettivamente incassata dai clienti, al netto di quella effettivamente corrisposta ai fornitori.

Registri Incassi e Pagamenti

A chi altri consigliare questo sistema?

Poche tipologie di imprenditori possono avere un effettivo beneficio da questo tipo di contabilizzazione, che potrebbe rivelarsi ridondante e inutilmente costoso e complicato vista l'esistenza di possibilità alternative più semplici da gestire. Potrebbe essere utile, tuttavia, per coloro che subiscono ritenute d'acconto sull'incasso delle proprie prestazioni (agenti, fornitori di condomini), al fine del monitoraggio delle ritenute scomputabili a fine anno.

In linea generale, il sistema da prediligere è quello dei **REGISTRI IVA INTEGRATI (RII)**, perché massimizza i vantaggi della tassazione ancorata all'effettiva differenza tra ricavi incassati e costi sostenuti, con il minimo delle scritture contabili necessarie.

E' il sistema generalmente adatto a tutti i contribuenti

Come funziona?

Esattamente come quello previsto per i professionisti sin dal 1996 (introdotto dal D.L. 695/96).

Si registrano le fatture emesse e le fatture di acquisto ai fini iva esattamente come avvenuto finora con la contabilità tenuta per competenza (quindi nel rispetto del termine di 15gg per le fatture emesse e nel momento in cui si vuol esercitare la detrazione per quelle di acquisto), oltre a tutti gli altri costi fuori campo iva.

A fine anno, però, invece di apportare le rettifiche di competenza, si annota esclusivamente il dettaglio di quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione (certamente una minima parte rispetto e quelle annotate). Solo di queste.

Non è pertanto necessario monitorare durante l'anno tutti gli incassi e tutti i pagamenti, in quanto l'imputazione dei costi e dei ricavi nel quadro RG della dichiarazione avviene per differenza (scomputando dai totali dei registri iva le sole fatture non incassate/pagate).

In termini operativi, significa dover ottenere dal cliente, alla data del 31/12 **(e non durante l'anno)** esclusivamente la lista dei documenti ancora aperti, ossia un dato per lui assolutamente noto.

Il sistema dei **Registri Iva Integrati (RII)** è indicato sia per i soggetti la cui dinamica dei pagamenti e riscossioni è legata dal momento della fatturazione, sia per quelli che incassano generalmente all'emissione della fattura. Per i primi la modalità di registrazione consente di ottenere tutti gli effetti benefici della contabilità per cassa (tassando i ricavi all'effettiva percezione); per i secondi non costituisce comunque un aggravio di adempimenti.

Ma, allora, a chi consigliare l'opzione per il comma 5 del nuovo art 18 del DPR 600/73?

Il nuovo articolo che regola gli adempimenti dei contribuenti minori introduce la possibilità di optare, per almeno un triennio, per i soli registri iva, prevedendo una **presunzione assoluta** a servizio dell'intento di maggior semplificazione:

Comma 5 - “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

A chi può interessare questa opzione?

Ad una precisa categoria di imprenditori: quella che vende al dettaglio, per esempio, incassando sistematicamente al momento della fatturazione (o della realizzazione del corrispettivo), ma che normalmente paga i fornitori a termine (es: 30/60/90).

Per questa categoria torna assolutamente utile, consigliabile e conveniente, in termini di praticità di gestione e di convenienza fiscale, l'**opzione triennale per il comma 5**, che offre realmente il meglio di sé in termini di reale semplificazione, al verificarsi, congiuntamente delle due condizioni:

- **incassi a pronti e**
- **pagamenti a termine**

Solo in questa circostanza l'opzione appare realmente utile. In tutti i casi, invece, di incassi differiti rispetto al momento della fatturazione, l'opzione si rivela penalizzante e vanifica i benefici del sistema della tassazione per cassa.

Semplificate 2017: Istruzioni per l'uso

© FM
2017



Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

I passaggi di regime:

dalla semplificata all'ordinaria

oppure

dall'ordinaria alla semplificata

Il passaggio alla contabilità ordinaria

Le imprese che decideranno di passare alla contabilità ordinaria dal 2017 dovranno (secondo l'art 1 del DPR 126/2003):

*“nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al **DPR n. 689/74** e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”.*

A horizontal timeline diagram with a yellow arrow pointing from left to right. At the start of the arrow is a green starburst containing the date '01/01/17'. At the end of the arrow is a yellow starburst containing the date '30/09/17'. Below the arrow, centered, is the text 'Filippo Mangiapane Dottore Commercialista in Perugia'.

01/01/17

Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia

30/09/17

L'elenco delle attività e passività esistenti all'1.1.2017, che rappresenta la situazione patrimoniale di partenza (iniziale), può alternativamente essere:

- a) redatto direttamente sul libro degli inventari (preferibile);
- b) costituito da un prospetto a sé stante.

Come predisporre il prospetto secondo i criteri previsti dal DPR 689/74?

Attività

- CASSA Valore giacenza fisica al 1.01.17
- BANCHE Saldi rilevati da e/c
- CREDITI Valore nominale al 01.1.17 al netto di perdite anteriori
- MAGAZZINO Esistenze pari alle rimanenze 31.12.16
- BENI STRUMENTALI Rilevazione di tutti i beni esistenti (inclusi quelli totalmente ammortizzati e di costo inferiore a 516 euro con rilevazione dei fondi ammortamento relativi)
- RATEI RISCOINTI ATT Importi rilevati pro rata temporis

Come predisporre il prospetto secondo i criteri previsti dal DPR 689/74?

Passività

- DEBITI
Valore nominale al 1.01.17
Fornitori (anche per fatture da ric)
Enti previdenziale, debiti trib, ritenute..
Mutui residuo debito quota capitale
- TFR
Importi maturati al 01.01.17
- RATEI RISCONTI PASS
Importi rilevati pro rata temporis
- PATRIMONIO NETTO
Imprese individuali = ATT-PASS
Società di persone: Rilevare CS da patti sociali e destinare differenza a riserve



E se dalla ordinaria (in assenza di obbligo) si passa in semplificata?

Pensiamo al caso di locazione immobili propri (con locatari poco puntuali nei pagamenti)

Nessun adempimento particolare (salva la revoca dell'opzione in VO 2018)

Comportamento concludente dal 01.01.17

Attenzione alle Riserve in sospensione d'imposta (es. rivalutazione immobili). Vanno a tassazione nel 2016!

ed ora.....

Spazio ai quesiti



Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista in Perugia